

REGISTRO CONI 2.0: presente e possibili scenari futuri

Come noto, il Consiglio Nazionale del CONI in data 18 luglio 2017 con apposita delibera si è dotato di un nuovo REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO CONI in virtù del quale sono state richieste alle ASD e SSD, per il tramite delle FSN, DSA o EPS affilianti (e più in generale Organismi Affilianti), una serie di informazioni utili *“sia al ruolo di certificatore attribuito al CONI dal legislatore, sia alla necessità di una verifica circa il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla norma per consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di usufruire delle agevolazioni fiscali”*¹.

Queste indicazioni sono state oggetto di ulteriore precisazione chiarendo che tali informazioni sono importanti nell’esercizio della *“funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti”*.

Come osservato già in altre sedi, appare fin troppo evidente che le informazioni fornite da ASD e SSD saranno essenziali per dimostrare la genuinità della natura sportiva del sodalizio per l’accesso, la permanenza nel Registro CONI 2.0 e soprattutto per il diritto esercitato e la fruibilità di eventuali benefici/agevolazioni da parte dei sodalizi medesimi.

Tuttavia, l’introduzione di meccanismi oggettivamente corretti ma stringenti nonché la progressiva introduzione nel tempo di considerare il Registro CONI 2.0 un database di informazioni, dati e situazioni sempre più ampio determinerà una scrematura e conseguentemente la possibile cancellazione, ove non sia possibile una “recovery”, in grado di garantire il superamento di eventuali criticità non insanabili.

Ma vediamo nel dettaglio quale potrebbe essere la naturale evoluzione di un sistema innovativo per il panorama sportivo dilettantistico con il nuovo REGISTRO CONI 2.0 che già dal 1° gennaio 2019 ha previsto significative e importanti novità.

Scenario presente: attività svolte sotto l’egida di Organismi affilianti

Si tratta delle attività che il Regolamento del Registro CONI distingue in:

- a) Attività didattiche;
- b) Attività sportive (agonistiche e non);
- c) Attività formative;

È noto che le attività didattiche, effettivamente riconosciute e iscrivibili nell’apposita area della ASD / SSD nel Registro CONI, possono essere esclusivamente quelle afferenti i corsi di avviamento allo sport organizzati (anche) dalle stesse ASD e SSD purché espressamente autorizzati dall’Organismo Affiliante.

Mentre le attività sportive (agonistiche e non) possono essere solo quelle afferenti lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo Affiliante.

Infine le attività formative possono essere ricondotte a tutte quelle iniziative e percorsi finalizzati alla formazione di tesserati, all’Organismo Affiliante, del sodalizio sportivo nonché alle attività di divulgazione - aperte anche a non tesserati - relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo.

(¹) sull’argomento si rimanda alla circolare n.18E del 1° agosto 2018 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Il minimo comune denominatore di tutte le attività è sempre quello di autorizzazione e riconoscimento da parte dell'Organismo Affiliante.

È altresì noto come, stante una serie di criticità emerse nel primo periodo di applicazione, la Giunta Nazionale del CONI - con delibera del 16 luglio 2019 - ha posticipato al giorno 1° ottobre 2019 la regolarizzazione degli eventi dei primi nove mesi; al contempo ha fissato regole stringenti per l'aggiornamento periodico e caricamento degli eventi.

Sulla base di queste premesse si comprende come sia imprescindibile "mappare" con scrupolosa attenzione le proprie attività sportive, didattiche e formative svolte dai propri tesserati.

Questo in quanto tali dati, essendo conservati per anni almeno fino alla scadenza dei termini di prescrizione ai fini tributari e previdenziali, potranno essere oggetto di consultazione, estrazione, elaborazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Appare evidente che il Registro CONI è progettato per ricevere ed elaborare una molteplicità di dati, trasmessi sia con inserimento manuale che attraverso apparati informatici da parte di ASD/SSD.

Presumibili scenari del Registro CONI

È già stato osservato da taluni commentatori che è in corso una progressiva mappatura del mondo sportivo che riguarda:

- dati identificativi e anagrafici del sodalizio (ASD/SSD);
- l'organigramma statutario e tecnico;
- i dati di tutti i tesserati;
- i tecnici con relative qualifiche;
- i dati degli impianti sportivi;
- l'emissione di ricevute;
- la riclassificazione dei bilanci.

Questo sarebbe al momento il contenuto del Registro per quanto già noto a breve.

È di tutta evidenza che tale strumento potrà essere oggetto di implementazioni una volta a regime sulle attività di riscontro per i requisiti sportivi (CONI) e per le agevolazioni specifiche del settore (Agenzia delle Entrate e INPS) ².

In questa sede preme sottolineare come l'aver ispirato tale innovazione ai principi di trasparenza e chiarezza - almeno nella prima fase di applicazione (estensione) dell'utilizzo delle informazioni e dei dati -

(²) Circolare Agenzia delle Entrate n.18E/2018 "deve essere evidenziato che le nuove regole di funzionamento del Registro, approvate del Consiglio Nazionale del CONI in data 18 luglio 2017, sono maggiormente funzionali sia al ruolo di certificatore attribuito al CONI dal legislatore, sia alla necessità di una verifica circa il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla norma per consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di usufruire delle agevolazioni fiscali. In particolare, la previsione da inserire all'interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche sotto l'egida degli Organismi affilianti, assolve per l'Amministrazione Finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti".

potrebbe dar vita a significativi contenziosi, e comprensibili posizioni critiche, stante l'assenza di regole oggettivamente chiare in cui da anni si svolge l'attività sportiva dilettantistica.

Da questo nascono sotto il profilo squisitamente tecnico alcune considerazioni:

- a) Con la piena funzionalità del Registro CONI 2.0, ogni ASD/SSD sarà tenuta a svolgere una *"comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza"*, a pena di decadenza dall'iscrizione nel Registro. In tal senso, non sembrerebbe previsto da nessun documento di prassi che la sola organizzazione/partecipazione ad un evento (se non per una manifestazione di risonanza nazionale) possa da sola costituire elemento per scongiurare l'inadempienza e la conseguente perdita dell'iscrizione al Registro.

Realtà sportive soprattutto di modeste dimensioni, che svolgono le proprie attività in discipline, non espressamente enunciate, ma spesso assimilabili e/o accumulate nella voce "attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e ed al fitness" (Id. BI001), determinano la necessità:

- di una programmazione di più eventi nel corso dell'anno, anche e soprattutto in collegamento con ASD/SSD, appartenenti al medesimo Organismo affiliante, che hanno la stessa esigenza. In questo caso una serie di eventi, distribuiti nell'intera stagione, rafforzerebbe ancor più la previsione di *"comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza"*.
- della revisione dei moduli di adesione/iscrizione del frequentatore/tesserato che, necessariamente, dovrà prevedere al proprio interno l'indicazione ed espressa accettazione che le attività didattiche e sportive presenti nella programmazione sono finalizzate alla partecipazione ad eventi promossi e organizzati dall'Organismo affiliante.
- di delineare e distinguere correttamente le attività didattiche (e le specifiche informazioni da recepire e inserire nel Registro) da quelle sportive e formative per le quali, ad esempio, sarà necessario comunicare in tempo utile (almeno 20 giorni prima) all'Organismo affiliante data, luogo e lista dei tesserati partecipanti onde evitare il mancato riconoscimento dell'evento e l'impossibilità dell'inserimento nel Registro stesso.

Le considerazioni suesposte, seppur banali, possono aiutare – specialmente nella prima fase di applicazione del nuovo Registro CONI – ad evitare possibili criticità come la perdita dell'iscrizione al Registro per attività sportive non espressamente indicate nell'elenco.

- b) Sempre nell'ambito delle criticità possibili, come già segnalato da autorevoli commentatori ³ sussiste una preoccupazione circa la posizione che potrebbe assumere l'Agenzia delle Entrate in assenza di una chiara e ufficiale linea di interpretazione da parte del CONI sulla necessità o meno di svolgere entrambe le attività (agonistica e didattica).
- c) Tenuto conto che i vari EPS hanno aggiunto nella loro modulistica di affiliazione l'indicazione dei tecnici sportivi che, a vario titolo, collaborano con la stessa ASD/SSD e che tali informazioni sono state acquisite dai singoli data base di ogni ente, è probabile che gli archivi verranno integrati a suo tempo nel Registro 2.0.

(³) Stefano Andreani, in rivista telematica FISCOSPORT del 4 aprile 2019

Come pure verrà armonizzata (al fine di evitare che ci siano percorsi diversi e più o meno qualificanti), la normativa sull'obbligo di titoli abilitativi per svolgere attività di istruttore e che la stessa potrà essere svolta solo da chi presente in questi elenchi.

E fin qui il Registro CONI sarebbe uno strumento utile a tutti.

Quello che al momento non è noto è con quali procedure, principi e finalità, lo strumento potrebbe essere utilizzato per altri scopi ricordando le parole del Presidente del CONI Malagò due anni fa alla presentazione del Registro CONI 2.0⁴.

Ad esempio, nel caso degli istruttori sportivi l'adozione in via esclusiva di tecnici presenti solo negli elenchi consentirà di incrociare la posizione personale, fiscale e previdenziale, con i dati presenti nell'anagrafe tributaria.

Inoltre attraverso il coinvolgimento dell'Ispettorato del Lavoro si potrebbero:

- delineare controlli sulle varie figure di lavoratori sportivi;
- sanzionare ASD/SSD e collaboratori non abilitati e/o non presenti negli elenchi ovvero a cui non spettano agevolazioni sui compensi percepiti.

Sempre in merito ai possibili utilizzi del Registro CONI, si ricorda che è ancora di attualità la metodologia di controllo per palestre e impianti sportivi. Nel documento sono presenti parametri e criteri che si prestano a facile utilizzo/rielaborazione con eventuali dati della singola ASD/SSD al fine di verificare eventuali criticità tra i valori esposti nel bilancio e quelli desumibili dai relativi costi di funzionamento.

Questa modalità consentirebbe fin da subito di poter selezionare eventuali soggetti che presentano elementi di criticità.

Sarà altresì importante, proprio per la delicatezza e la durata di conservazione dei dati presenti nel Registro CONI che la singola ASD/SSD possa disporre, indipendentemente dai dati inseriti, adeguata documentazione a supporto (locandine, richieste di patrocinio, foto, etc.) degli eventi sportivi e formativi mentre per quanto attiene alle attività didattiche la conservazione di eventuali formati tecnici e programmi di lavoro (anche in formato elettronico) potrebbe risultare di interesse.

DOTT. ROBERTO SELCI
commercialista in Roma
Professionista del Terzo Settore e dello Sport



**PROFESSIONISTI
DEL TERZO SETTORE
E DELLO SPORT**

(⁴) "Le novità introdotte consentiranno al nostro mondo di poter ottenere un database dello sport nazionale completo e, alle singole associazioni/società sportive di poter dimostrare in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS) la loro reale natura sportivo-dilettantistica" (Giovanni Malagò, Presidente CONI, 27 novembre 2018)